

Opzione donna con vecchie regole

L'INPS, nell'illustrare la proroga, conferma le stesse modalità di presentazione delle domande anche per chi ha maturato i requisiti nel 2019

/ Luca MAMONE

Con il messaggio n. [243/2020](#), l'INPS ha ricordato che tra le diverse misure di carattere pensionistico contenute nella legge di bilancio 2020 (L. [160/2019](#)), trova posto anche la proroga della c.d. "opzione donna".

Nel dettaglio, l'[art. 1](#) comma 476 della legge di bilancio in esame **proroga** anche per quest'anno la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato "opzione donna", per le lavoratrici che hanno maturato i requisiti richiesti entro il 31 dicembre 2019, e non più il 31 dicembre 2018, come da disposizione previgente.

Pertanto, modificando l'[art. 16](#) del DL 4/2019, si dispone che il diritto al trattamento pensionistico anticipato in questione sia riconosciuto, secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, nei confronti delle lavoratrici che entro lo scorso 31 dicembre hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a **35 anni** nonché un'età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome.

Sul punto, l'INPS ricorda che il predetto requisito di età anagrafica non è adeguato agli incrementi alla **speranza di vita** regolati dall'[art. 12](#) del DL 78/2010.

Le domande di pensione possono essere presentate con le **consuete modalità**.

Inoltre, la disposizione indicata nella legge di bilancio 2020 stabilisce che per il personale a tempo indeterminato del **comparto scuola**, scade il prossimo 29 febbraio il termine per presentare la domanda di cessazione dal servizio con effetti dall'inizio dell'anno scolastico o accademico.

Ciò premesso, giova sempre ricordare che in cambio dell'uscita anticipata dal lavoro, il trattamento spettante con opzione donna viene calcolato col sistema integralmente **contributivo**.

Con tale metodo di calcolo vengono considerati i contributi effettivamente accreditati e risulta **sfavorevole** rispetto al sistema di calcolo retributivo, che invece si basa sulla media degli ultimi stipendi o redditi.

Nel merito, va detto che non esiste una **penalizzazione** predeterminata ma, in media, il "taglio" pensionistico in presenza di un calcolo integralmente contributivo può superare il 30% rispetto all'ipotesi di applicazione del sistema retributivo.

Operativamente, ai fini del perfezionamento del requi-

sito contributivo è valutabile la **contribuzione** a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell'assicurata, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

Trattamento pensionistico più sfavorevole

Un limite particolare, indicato dall'INPS nella circolare n. [11](#) del 29 gennaio 2019, riguarda le lavoratrici **madri** che intendono accedere all'anticipo pensionistico in argomento.

Per queste lavoratrici non trovano infatti applicazione le disposizioni di favore, consistenti in forme di **accredito figurativo** utile ai fini pensionistici, previste dall'[art. 1](#) comma 40 della L. 335/95.

Sul punto, si ricorda che tale norma, oltre a riconoscere, al momento del verificarsi dell'evento **maternità**, un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia pari a 4 mesi per ogni figlio e nel limite massimo di 12 mesi, prevede, per i trattamenti pensionistici determinati esclusivamente secondo il sistema contributivo, il riconoscimento di specifici periodi di accredito figurativo, ossia: **170 giorni** per ciascun figlio nei casi di assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età; **25 giorni** complessivi all'anno, nel limite massimo complessivo di 24 mesi, in caso di assenza dal lavoro per assistere figli dal sesto anno di età, il coniuge o il genitore purché conviventi, nel caso ricorrano le condizioni di disabilità ex [art. 3](#) della L. 104/92.

Infine, sempre secondo quanto indicato dall'INPS nella citata circolare n. 11/2019, le lavoratrici che accedono alla c.d. opzione donna conseguono il diritto alla **decorrenza** del trattamento pensionistico trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori **dipendenti**, ovvero 18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.